

Roma, 8 luglio 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_24**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Fisco, indagini finanziarie al palo Nuove analisi contro l’evasione**

Le indagini finanziarie del Fisco non decollano. E così anche le analisi del rischio antievasione: quelle necessarie a prevenire e contrastare il sommerso, le frodi fiscali, l’abuso del diritto in ambito tributario, e soprattutto a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Inattesa di vedere i risultati e gli sviluppi del cosiddetto “anonimometro” delle Entrate (lo strumento che consente di usare le informazioni di sintesi della Super anagrafe dei conti correnti), la disamina della Corte dei conti è eloquente: serve una spinta a quei controlli preventivi che la riforma fiscale mette al centro dell’attività di verifica. Nella relazione sul rendiconto dello Stato, pubblicata a fine giugno, i magistrati contabili mostrano che i numeri sono ancora piccoli. L’anno scorso il totale delle indagini finanziarie autorizzate è tornato a crescere, vero: ma i soggetti coinvolti sono stati appena 2.847 (erano 1.983 nel 2022 e 2.458 nel 2021). Calano invece gli accertamenti assistiti da questo tipo di indagini (da 3.643 a 3.540) e cala anche la maggiore imposta accertata (da 209 a 176 milioni di euro). Mentre la maggior imposta riscossa aumenta poco meno dell’1%: era pari a 10,4 milioni nel 2022, arriva a 11,4 milioni nel 2023. Parliamo di un ingranaggio fondamentale della macchina antievasione: l’impiego delle operazioni comunicate da banche, Poste, intermediari finanziari e via dicendo. Una macchina che alla frequenza dei controlli fiscali – spiega la Relazione – potrebbe e dovrebbe integrare l’utilizzo «in chiave (prima di tutto) preventiva dell’ingente mole di dati a disposizione nei sistemi informativi (...), già normativamente in buona parte previsto, ma ancora non compiutamente realizzato». Obiettivo compliance Con un tax gap a quasi 84 miliardi di euro, la Corte ricorda che l’obiettivo principe – anche grazie al dialogo delle banche dati – è «far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo», come recita la legge di Bilancio 2020 (comma 682), che ha previsto l’impiego su larga scala dell’archivio dei rapporti finanziari. Il quadro delle norme si è evoluto con il recente decreto delegato su accertamento e concordato preventivo (Dlgs 13/2024), che all’articolo 2 riordina innanzitutto i concetti di «rischio fiscale», «criterio selettivo», «indicatore di rischio desunto o derivato», «analisi deterministica» e «analisi probabilistica». E che mette l’accento sull’uso delle soluzioni di intelligenza artificiale. In quest’attività di analisi, all’Agenzia è concesso incrociare tutte le informazioni presenti nei propri database – compresi rapporti finanziari e fatture elettroniche – con quelle di altri archivi e registri

pubblici (dati contabili, strutturali, consumi, eccetera). Anche se ai puri fini dell'accertamento la Corte rileva ancora uno scarso uso dei «contenuti analitico-descrittivi delle fatture elettroniche e delle complessive movimentazioni finanziarie rilevabili dai conti bancari». Favorire la compliance dei contribuenti è allora un passo strategico, «considerato che al miglioramento della qualità dell'azione di accertamento (...) non si accompagnerà con ogni probabilità un forte incremento numerico delle posizioni controllate, anche a causa dei limiti operativi nei quali continua a versare l'Amministrazione e della complessità intrinseca degli accertamenti basati su indagini finanziarie», notano i magistrati. Con un evidente riferimento alla riduzione del personale delle Entrate, a cui nel 2023 si è cominciato a far fronte (si veda Il Sole 24 Ore del 28 giugno). Data analysis più evolute. La strada tracciata dalla delega è quella del Pnrr: potenziare i controlli preventivi per ridurre il tax gap, facendo leva su strumenti di data analysis avanzati (machine learning, text mining, analisi delle relazioni) e interoperabilità delle banche dati. La logica dev'essere quindi persuasiva più che repressiva: mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere gli elementi sui quali potrà essere poi valutata la sua effettiva capacità contributiva. Quanto all'uso dei dati finanziari per le analisi di rischio, l'Agenzia ha realizzato una procedura per individuare elenchi di contribuenti con forte incoerenza tra redditi/ricavi dichiarati e movimentazioni finanziarie, grazie all'applicativo "Vera" (Verifica risparmio accumulato). Ma andranno «attentamente monitorati gli effettivi risultati conseguiti, soprattutto in termini di concreta proficuità dell'attività», avverte la Corte. Il discorso coinvolge anche la Guardia di Finanza, che nel 2023 ha completato 5.973 indagini finanziarie (+9% sul 2022). Se tra Agenzia e GdF il totale «risulta ancora molto contenuto rispetto alla rilevanza dei fenomeni evasivi esistenti nel Paese», è anche vero che sul fronte antievasione ci si aspetta risultati dalle unità integrate di analisi del rischio, incoraggiate dal Dlgs 13/2024. La nuova task force "Upar" (Unità per l'analisi di rischio, si veda Il Sole24 Ore del 25 giugno) promette questo: nel rispetto dei vincoli privacy del Gdpr, giocare d'anticipo e passare da un approccio deterministico a uno probabilistico, per far emergere nuove sacche di sommerso. Isolare rischi fiscali prima ignoti e usarli per elaborare autonomi criteri selettivi. Come? Addestrando ad hoc l'intelligenza artificiale.

Fonte: Dario Aquaro, *"Fisco, indagini finanziarie al palo Nuove analisi contro l'evasione"*, Il Sole 24 Ore dell'8 luglio 2024

## ➤ **Nuovi pacchetti sanzionatori verso Russia e Bielorussia**

Nelle ultime settimane si è assistito a un ampliamento della portata delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti di Russia e Bielorussia, introdotte originariamente e rispettivamente con i Regolamenti Ue 833 e 269/2014 e il Regolamento Ce 765/2006, aggiornati nel corso degli anni, con particolare frequenza da febbraio 2022. Da un lato, lo scorso 25 giugno il Consiglio ha adottato il 14° pacchetto di sanzioni economiche verso la Russia, comprensivo dei Regolamenti Ue 1739, 1745 e 1746 del 2024; dall'altro, il 30 giugno è stato pubblicato il Regolamento Ue 2024/1865, modificativo del Regolamento Ce 765/2006 nei confronti della Bielorussia. Le sanzioni economiche introdotte con il 14° pacchetto colpiscono diversi settori e categorie merceologiche, per quanto attiene sia le esportazioni che le importazioni. A titolo esemplificativo, si segnalano misure legate al settore energetico (limitazioni al trasbordo e importazione di GNL russo), dei trasporti (ambito aereo, su strada e marittimo), finanziario (estensione del divieto di

utilizzo di servizi di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca Centrale di Russia), della tutela della proprietà intellettuale e l'aggiornamento degli allegati che impongono limitazioni all'esportazione e all'importazione di determinate categorie merceologiche. Il pacchetto prevede altresì l'estensione di misure di asset freeze nei confronti di determinate entità e individui, non solo di nazionalità russa. Per quanto riguarda le sanzioni economiche adottate nei confronti della Bielorussia, queste riflettono, almeno parzialmente, quelle introdotte nei confronti di Mosca. Si segnala in particolare la necessità per gli esportatori di prevedere, contrattualmente, la clausola di non riesportazione in Bielorussia di specifici beni esportati verso Paesi diversi da quelli partner (USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda) e l'introduzione del nuovo Allegato XVIII che dispone il divieto di esportazione in Bielorussia di prodotti classificati doganalmente in circa 400 tariffe (individuate a livello di voce e sottovoce), con possibilità eseguire, fino al prossimo 2 ottobre, contratti già conclusi. In aggiunta a quanto sopra, la novità più rilevante e che accomuna le nuove misure introdotte nei confronti di Russia e Bielorussia è l'obbligo, per gli operatori Ue, di adottare, dal 26 dicembre 2024, misure appropriate e proporzionate alle proprie dimensioni al fine di individuare, valutare e gestire efficacemente il rischio di diversione e riesportazione in Russia e Bielorussia (circumvention) di beni e tecnologie incluse nella lista dei prodotti comuni ad alta priorità (nuovi allegati XL e XXX rispettivamente dei Regolamenti 833/2014 e 765/2006) che include macchinari, componenti elettrici e meccanici e strumenti di misura e controllo classificati in varie voci dei capitoli 84, 85 e 90. Tale novità normativa si applica agli operatori Ue che esportano i prodotti ad alta priorità di cui sopra verso la generalità dei Paesi terzi, a eccezione di quelli partner sopra elencati. Le misure appropriate e proporzionate che gli operatori Ue impattati devono adottare consistono in un adeguato insieme di politiche, controlli e procedure che consenta di prevenire e gestire il rischio di circumvention individuato, prevedendone altresì l'applicazione a persone fisiche e giuridiche ed entità stabilite al di fuori dell'Unione, poste sotto il loro controllo e che esportano o trasferiscono i prodotti ad alta priorità sopra richiamati. Si tratta quindi, in sostanza, della necessità di dotarsi di un Programma interno di conformità (ICP) come definito dalla Raccomandazione Ue 2021/1700, finalizzato a individuare le aree di rischio di commissione di violazione in materia di embarghi, prodotti a duplice uso e sanzioni internazionali e facilitando così il rispetto della normativa. Al fine di individuare i rischi, valutarli e gestirli efficacemente, l'operatore Ue può basarsi sulle best practice della Commissione europea che prevedono, tra le altre cose, di prestare particolare attenzione alla presenza di c.d. red flag che potrebbero comportare la necessità di intraprendere due diligence rafforzate (si veda "Contro il rischio di circumvention di sanzioni alla Russia due diligence in export" del 15 settembre 2023). Infine, un'altra disposizione che accomuna i provvedimenti adottati verso Russia e Bielorussia è quella per cui gli Stati membri sono chiamati a stabilire sanzioni, anche penali, in relazione alla violazione di quanto prescritto dai Regolamenti in commento. Tale violazione, se accertata, può portare anche alla confisca dei proventi che ne sono derivati. In Italia, le disposizioni sanzionatorie sono previste ai sensi del DLgs. 221/2017.

Fonte: Alessandro Traverso, "Nuovi pacchetti sanzionatori verso Russia e Bielorussia", Eutekne del 5 luglio 2024

## ➤ Intelligenza artificiale, 5 mosse per prepararsi alle regole Ue

Manca poco, davvero poco, all'arrivo delle regole europee sull'intelligenza artificiale: il cosiddetto Eu Ai Act è ormai definitivo e attende solo l'imminente pubblicazione in Gazzetta europea per entrare in vigore 20giorni dopo. Mentre il Ddl italiano ha appena iniziato l'iter in Parlamento. Anche se la prima normativa internazionale sull'Ia dispiegherà appieno tutti i suoi effetti solo 36 mesi dopo l'arrivo, ci sono scadenze molto più vicine per chi, come molte aziende, fa già uso di sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio per monitorare gli acquisti o per selezionare il personale (si veda la pagina a fianco). Già perché gli obblighi del regolamento Ue non si applicano solo a produttori e fornitori di sistemi di Ia, ma anche a chi li utilizza, chiamato comunque a valutare e mitigare i rischi, ad esempio, in materia di privacy o di rispetto dei diritti umani. **La prima tappa** Sei mesi dopo l'entrata in vigore scatta la prima scadenza importante. Da quel momento saranno vietati tutti i sistemi classificabili come a rischio inaccettabile sulla base dello stesso Ai Act. Tra questi, ad esempio, le tecnologie di polizia predittiva o per il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro. È importante quindi che già da adesso le aziende comincino a familiarizzare con l' Ai Act e a valutarne l'impatto. Le azioni basilari da avviare per prepararsi a questo impatto possono essere sintetizzate in cinque mosse (si veda la scheda a fianco). Si parte con la ricognizione interna, per vedere quali sistemi di intelligenza artificiale sono già in uso in azienda. Una volta individuati, questi vanno classificati secondo lo schema europeo: vietati quelli a rischio inaccettabile, permessi, ma soggetti a rigide regole e valutazione di conformità, quelli ad alto rischio, permessi anche quelli a rischio limitato, ma con specifici obblighi di informazione e trasparenza. Consentiti, senza restrizioni, solo quelli a rischio minimo. La terza mossa utile alle aziende è la qualificazione: per ogni sistema occorre, cioè, capire se l'azienda si pone come produttrice, distributrice o utilizzatrice. Dal ruolo discendono, naturalmente, obblighi più o meno stringenti. Ma nessuno è esonerato: anche chi si limita a utilizzare i prodotti deve farlo in conformità alle procedure. I giorni che ci separano dall' Ai Act possono essere impiegati anche per cominciare a formare il personale: solo chi ha già una preparazione specifica, ad esempio, potrà utilizzare i sistemi ad alto rischio. L'ultimo suggerimento riguarda i contratti con i fornitori: meglio dare un'occhiata a oneri e responsabilità delle parti. Si rischiano sanzioni fino al7% del fatturato globale annuo. **Le aree a rischio** Le aziende devono sorvegliare in particolare i sistemi ad alto rischio. Questi sono divisi in due tipologie: 1 Prodotti o componenti di sicurezza di un prodotto, armonizzato a livello Ue (dizione un po' tecnica ma, per capirci, vi rientrano, tra l'altro, i videogiochi); 2 Sistemi di Ia che operano in una delle otto aree ad alto rischio. Tra queste, alcune sono funzioni tipiche delle aziende: ad esempio la selezione e gestione delle risorse umane e la formazione. Le regole Ue per queste aree scattano 24 mesi dopo l'entrata in vigore (36 mesi per i prodotti e i componenti di prodotto). Per i sistemi ad alto rischio le aziende farebbero bene ad adottare una policy d'uso: ad esempio, per indicare chi tra il personale è autorizzato a utilizzarli. **L'Ia generativa** Come si pongono i sistemi di intelligenza artificiale generativa, quali ad esempio Chat Gpt o Gemini solo per citarne alcuni, rispetto alle regole Ue? L'Eu Ai Act non menziona specifici sistemi, ma prevede un set di regole ad hoc per tutti i «*General purpose Ai model*» ovvero i sistemi di intelligenza artificiale generativa, che possono essere classificati come a rischio semplice o sistemico. La capacità di apprendere di continuo in modo autonomo, come fanno Chat Gpt e simili, è uno degli indici che può portare a qualificare un modello come a rischio sistemico, da trattare quindi con particolare cautela, anche se la definitiva classificazione sarà complessa e frutto

dell'incrocio di più requisiti indicati dall'AI Act. «In ogni caso le aziende possono adottare un approccio di prudenza all'IA generativa» spiega Luca Rinaldi, avvocato, partner dello studio Gianni & Origoni. «Ad esempio adottando dei codici di condotta o di buone pratiche e dunque applicando all'IA generativa policy analoghe a quelle per i sistemi ad alto rischio». Per farlo c'è tempo fino a 12 mesi dopo l'arrivo del Regolamento. A quella data scatteranno infatti le regole anche per i «*General purpose AI models*».

Fonte: Valeria Uva, “*Intelligenza artificiale, 5 mosse per prepararsi alle regole Ue*”, Il Sole 24 Ore del 1° luglio 2024

## ➤ Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione

Sotto osservazione. Il Principato di Monaco (Montecarlo) e il Venezuela entrano in lista grigia antiriciclaggio. Lista grigia da cui escono invece Giamaica e Turchia. A stabilirlo è stato il Gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale) nella sua riunione plenaria svoltasi a Singapore. Una decisione che per il Principato monegasco era nell'aria (si veda quanto anticipato da Angelo Mincuzzi sul [sole24ore.com](http://sole24ore.com)) e che è arrivata nonostante i passi avanti riconosciuti dallo stesso Gafi: Monaco ha compiuto progressi significativi su molte delle azioni raccomandate, tra cui l'istituzione di una nuova unità combinata di informazione finanziaria e di vigilanza antiriciclaggio, rafforzando il suo approccio sull'individuazione del finanziamento del terrorismo ma anche applicando sanzioni finanziarie mirate e una supervisione delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sull'analisi di rischio. Con l'ingresso in lista grigia il Gafi adotta un monitoraggio rafforzato che di fatto servirà a verificare gli esiti lungo un percorso che prevede una serie di direttrici già definite. Gli aspetti su cui Monaco dovrà effettuare passi in avanti riguardano vanno dalla capacità di comprensione del rischio in relazione al riciclaggio di denaro e alle frodi fiscali sul reddito commesse all'estero all'aumento dei sequestri il sequestro di beni sospettati di derivare da attività criminali, passando anche dall'applicazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per il riciclaggio di denaro. Il governo del Principato ha assicurato in una nota il massimo impegno per un'uscita dalla lista secondo il calendario indicato e ha ricordato come sia stato messo a punto un calendario che si estende fino al gennaio 2026 che prevede due tappe intermedie, a maggio 2025 e settembre 2025. E il Principato conferma la sua «determinazione ad attuare le nuove raccomandazioni» indicate dal Gafi. Ma quali sono gli effetti pratici dell'inserimento di un Paese nelle liste Gafi per gli operatori? Se il cliente proviene da un Paese compreso nelle liste Gafi o se l'oggetto dell'operazione ha tali Paesi come aree geografiche di destinazione, diventa opportuno almeno acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendogli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In questi casi può essere quindi dovuta un'adeguata verifica «rafforzata» che prevede maggiori controlli e intensità degli stessi da parte dei soggetti obbligati. In generale, in questo caso è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che renda plausibile la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti dal cliente o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel Paese di residenza o in cui il cliente ha

sede. Gli effetti che ne derivano si ripercuotono sul trattamento sanzionatorio. In alcuni casi, quando vengono omessi gli obblighi antiriciclaggio su operazioni e soggetti che provengono da Paesi inclusi nelle liste grigie, la violazione e la sanzione potrebbe essere considerata grave e quindi ricadere nelle ipotesi di contestazioni qualificate da parte delle Autorità. Tali sanzioni qualificate, oltre ad essere rilevanti dal punto di vista economico, comportano anche in alcuni casi la pubblicazione con ricadute in termini reputazionali.

Fonte: Giovanni Parente e Valerio Vallefucio, *“Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione”*, Il Sole 24 Ore del 29 giugno 2024

I migliori saluti.

  
La Segreteria

LF/cdr